Tribunale di Monza

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cos'è

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

Per questo motivo l'istanza per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell'assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004 NORMATTIVA

Chi può richiedere

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Dove

È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze presso gli **Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione** (nella pagina è possibile trovare indirizzi ed orari di apertura).

Se si presenta la necessità di rispettare una scadenza documentabile in meno di 5 giorni lavorativi è possibile rivolgersi direttamente presso il Tribunale di Monza - Cancelleria Volontaria giurisdizione - via De Amicis 17 - palazzina Asl - IV piano (alle spalle del palazzo di Giustizia).

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell'ufficio.

Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

Come si svolge

1. Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (**B00-NOMINA AMMINISTRATORE**) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

2. Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o presso gli **Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione** (se la domanda è stata presentata tramite essi) viene consegnato un promemoria con le informazioni utili per l'udienza avanti al Giudice ed una lista dei documenti da presentare (**B14-DICHIARAZIONI PER L'UDIENZA**). Viene inoltre consegnato un CODICE FASCICOLO da annotarsi per tutte le fasi successive.

3. Entro cinque giorni il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell'udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli.

   Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente anche i figli di questi ultimi.

   Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l'amministratore. In alternativa queste persone possono intervenire all'udienza oppure si può far firmare loro la domanda e allegare una fotocopia della carta di identità.

4. All'udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

   Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all'interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l'interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all'udienza. In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la persona non è trasportabile neanche in ambulanza.

   Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l'esame.

   Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l'attività richiesta.

   N.B. È possibile controllare quando il Giudice ha emesso il decreto collegandosi al sito **www.tribunale.monza.it** servizio "**Controlla lo stato del tuo provvedimento**"

Effetti

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Doveri dell'amministratore di sostegno

Con il giuramento l'amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

Appena nominato l'amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (v. punto che segue).

Ogni anno, **decorrente dal giorno del giuramento**, l'amministratore deve depositare presso gli **Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione** il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo consegnato o il modulo **B13-RENDICONTO**.

L'amministratore dovrà documentare ogni spesa superiore a € 200 richiedendo sempre la fattura o la ricevuta fiscale se dovuta (es. per interventi terapeutici ed altro). Non è necessario invece allegare scontrini che non rechino il codice fiscale del soggetto.

In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l'amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario.

L'amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione

L'amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria o presso gli **Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione**, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l'incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l'immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l'amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare con cui si impegni a vendere, ovvero un compromesso), perché l'autorizzazione potrebbe anche essere negata e allora l'amministratore si troverebbe a dover rispondere dei danni.

L'istanza sarà presentata utilizzando i moduli appropriati:

- **B01-ACCETTARE UNA EREDITA'**
- **B02-RINUNCIARE AD UNA EREDITA**
- **B03-INCASSARE SOMME**
- **B06-AUTORIZZAZIONI INERENTI VEICOLI**
- **B07-ACCETTARE UN RISARCIMENTO DANNI**
- **B08-ESTINGUERE UN LIBRETTO DI RISPARMIO**
- **B09-RILASCIO DEL DOCUMENTO PER ESPATRIO**
- **B10-VENDITA DI IMMOBILI**
- **B12-ACQUISTO DI IMMOBILI**
- **B16-RINUNCIA ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**
- **B17-MODIFICA DEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE**

Oppure utilizzando un modulo generico, in caso di richiesta diversa da quelle sopra elencate:

B15-DOMANDA GENERICA

Rapporti con istituti affini

In caso di incapacità gestionale totale si può nominare un tutore anziché un amministratore di sostegno.

È preferibile quest'ultima soluzione nei casi in cui il soggetto potrebbe essere vittima di raggiri (ad esempio perché, anziché trovarsi in una casa di cura, abbia una sua autonomia e abbia possibilità di fare acquisti sconsiderati o entrare in contatto con terzi che possano approfittare di lui), oppure se si debbano gestire situazioni complesse (es. quando la persona è titolare di una impresa).

In questo caso occorre però attivare un diverso procedimento (interdizione), per il quale occorre l'assistenza di un avvocato. L'interdizione potrebbe essere dichiarata anche se, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

Situazioni di urgenza

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

Nb.

È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell'istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Costi

I costi di ciascuna istanza sono descritti nei vari moduli specifici.

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: **Diritti di copia**

Tempi

In media la prima udienza viene fissata entro due mesi dalla presentazione della domanda se correttamente depositata.

Se la persona incapace compare alla prima udienza il Giudice potrà emettere il provvedimento senza fissare altra udienza. Altrimenti i tempi si allungheranno.

Informazioni utili

Per i certificati: Comune di Monza - Ufficio Anagrafe - Palazzo comunale - Piazza Trento e Trieste - 1° piano - Monza
Tel: 039.3904.267 - 268 - 269 Fax: 039.2372.266 Orari: da lun. a ven. 8.30 - 13, sab. 8.30 - 12, giov. 8.30 - 16.30

I certificati anagrafici possono essere richiesti presso **tutti gli Uffici Anagrafe** del Comune di Monza o anche **online**.

Faq

1. **È necessario fare richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno nei casi in cui una persona capace di intendere e volere non può però firmare per problemi fisici (es. paralisi) o perché analfabeta?**

   NO.

   L'amministrazione di Sostegno e gli altri istituti di Protezione Giuridica servono a tutelare persone che - per infermità o menomazioni - perdano alcune delle loro capacità cognitive e psichiche.

   Un'invalidità strettamente fisica anche se del 100% ma non psichica o cognitiva, che non permette alla persona di apporre un segno di firma su documenti amministrativi, non può essere considerata una motivazione valida per richiedere la nomina di un Amministrazione di Sostegno.

   La persona, infatti, seppur impossibilitata a firmare il documento (poiché, ad esempio, affetta da tetraparesi spastica agli arti superiori) è nel pieno delle proprie capacità cognitive e psichiche utili a comprende il contenuto del documento e può dimostrare la propria volontà in altro modo.

   In questo caso "la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere." D.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

2. **Nel caso di nomina temporanea di amministrazione di sostegno, è possibile ottenere una proroga?**

   SI

   Può essere richiesta una proroga, preferibilmente entro la data di scadenza della nomina temporanea.

   Non è quindi necessaria una nuova nomina, è sufficiente fare domanda al Giudice Tutelare.

   Per la domanda è possibile utilizzare il modulo B15 – DOMANDA GENERICA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE indicando, oltre ai dati sull'Amministrazione, le motivazioni della richiesta di proroga.

3. **Può l'Amministratore di Sostegno sostenere delle spese dopo la morte dell'Amministrato?**

   NO

   I poteri dell'Amministrazione di Sostegno terminano infatti alla morte del beneficiario.

   È possibile, tuttavia, per le sole spese funerarie e di saldo di eventuali pendenze legate alle strutture che hanno avuto in cura il defunto (casa di riposo, rsa, ecc), sostenere gli oneri chiedendo però l'autorizzazione a tutti gli eredi del defunto beneficiario.